

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 28 della seduta del 01-02-2021

Oggetto: Annullamento Delibera n. 9 del 28-01-2021 avente ad oggetto "Calendario venatorio 2020-2021. - Modifiche e integrazioni"

Presidente o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinnazzo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente f.f.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

REGGENTE

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Con nota n. _____ del _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Filippo De Celio)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all'art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 98 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: " Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano";

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.";

Atteso che con deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto "Calendario Venatorio annualità 2020-2021 - Modifiche e integrazioni" la Giunta regionale ha modificato il Calendario venatorio per l'annualità 2020/2021, limitatamente al prolungamento del periodo di caccia per le specie di Colombaccio, Gazza, Cornacchia Grigia, Ghiandaia dal 1° al 10 febbraio 2021 ed ha approvato il calendario venatorio 2020-2021 nella nuova versione allegata alla stessa deliberazione;

Considerato

-che in data 28 gennaio 2021, con nota prot. 3736, acquisita al protocollo regionale in data 29 gennaio 2021, l'ISPRA ha fatto pervenire il proprio parere in riferimento alla richiesta avanzata da questa Amministrazione in data 5 gennaio 2021 in merito alla possibilità, in considerazione dell'emergenza Covid, di estendere l'attività venatoria per le specie in questione fino alla data di chiusura generale della caccia il 10 febbraio 2021;

-che secondo il parere pervenuto non può considerarsi ammissibile il posticipo al 10 febbraio, in quanto si verrebbe a protrarre l'arco temporale di caccia delle specie animali interessate oltre i termini consentiti dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2010, dal momento che, in base alla suddetta normativa, l'arco temporale massimo deve comprendere l'intervallo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero delle giornate di caccia in esso contenute;

Ritenuto, pertanto necessario, in considerazione del parere espresso dall'ISPRA, annullare in via di autotutela la deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2021;

Atteso

che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Gianluca Gallo,

DELIBERA

Di annullare, per la motivazione di cui in premessa, la deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2021;

Di confermare, ai fini del calendario venatorio per l'annualità 2020/2021 quanto disposto è approvato con le deliberazioni nn. 342 e 504 del 2020;

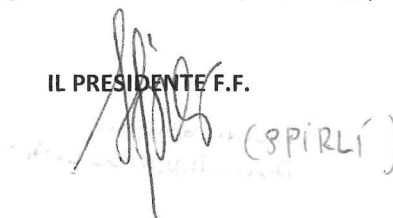
Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

REGGENTE


(MONTILLA)

IL PRESIDENTE F.F.


(SPIRLI)